CONSORZIO STABILE
LGA SERVICE

MODELLO 231

Consorzio Stabile LGA Service

Sede legale Via J.F. Kennedy n. 11 00043 Ciampino (RM) | Sede operativa Via Salaria n. 1317 m 00138 Roma
Telefono a Fax + 39 06.83.65.79.04 | Partita Iva e Codice Fiscale 13062821007 - N° R.E.A. RM 1421115

Sommario

1. Glossario e Definizioni 3
2. Descrizione dell'attività svolta 6
3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni 7
   3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 7
   3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato 7
   3.3 I "reati presupposto" 8
   3.4 Sanzioni 16
   3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità 17
   3.6 Le linee guida CONFINDUSTRIA 2021 quali basi del modello 18
4. Il modello del CONSORZIO STABILE LGA 19
   4.1 La costruzione del Modello 231 19
   4.2. La predisposizione del Modello 19
   4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito del Consorzio 21
   4.4. Attuazione e diffusione del Modello 25
      4.4.1. I Destinatari del Modello 25
      4.4.2. Diffusione e formazione. 26
      4.4.3. Aggiornamento e riesame del Modello 26
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING 27
6. L' ORGANISMO DI VIGILANZA 27
   6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 27
   6.2. Funzioni, poteri ed obblighi dell'OdV 28
   6.3. I meccanismi di *reporting* 29
      6.3.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale 29
      6.3.2 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie 30
   6.4. Raccolta e conservazione delle informazioni 31
   6.5. Riunioni e verbalizzazione 31
7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 32
   7.1 La comunicazione iniziale 32
   7.2 La formazione 32
   7.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner 33
   7.4. L'aggiornamento del modello 33
8. Revisione del documento ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Glossario e Definizioni

Consorzio	Si intende nel prosieguo indicare il CONSORZIO STABILE LGA scarl
Attività Sensibili	Attività nel cui ambito, a seguito dell'individuazione delle "aree a rischio", è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
cc	Codice Civile italiano.
CCNL Applicabile	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente del Consorzio (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).
Codice Etico	Codice etico adottato dal Consorzio con delibera del relativo Consiglio di amministrazione.
Comportamenti Sanzionabili	Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.
Consulenti	Coloro che rendono in favore del CONSORZIO prestazioni d'opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.
cp	Codice Penale italiano.
cpc	Codice di Procedura Civile italiano.
cpp	Codice di Procedura Penale italiano.
Decreto o DLGS 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (come successivamente modificato ed integrato).
Destinatari	Coloro che sono tenuti all'osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o

	controllo del Consorzio; i Dipendenti (Dirigenti e non) - anche assunti successivamente all'adozione/aggiornamento del Modello - nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati al Consorzio, operano su mandato o per conto della medesima.
Dipendenti	Tutti i dipendenti della Consorzio in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall'inquadramento.
DLGS 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali"* (come successivamente modificato ed integrato).
DLGS 152/2006	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. *Codice dell'Ambiente (*come successivamente modificato ed integrato).
DLGS 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L. 633/1941	Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio.
Linee Guida FISE ASSOAMBIENTE	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLGS 231/2001, approvate da FISE ASSOAMBIENTE.
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio, predisposto, approvato ed attuato conformemente alle previsioni di cui al DLGS 231/2001.
Modello 231	Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al DLGS 231/2001.
Organi Sociali	I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale del Consorzio.
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del DLGS 231/2001.

PA	Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l'attività amministrativa pubblica. Nell'ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 cpc, in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico.
Partners	Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali del Consorzio, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società Consorziate, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui il Consorzio addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
Reati	Reati cui si applica la disciplina prevista dal DLGS 231/2001.
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLGS 81/2008.
Sistema Disciplinare	Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste nel Modello.
Soggetti Apicali	Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.
Soggetti Sottoposti	Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
Statuto dei Lavoratori	Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata ed integrata).

2. Descrizione dell'attività svolta

IL CONSORZIO LGA SERVICE costituisce una realtà presente sul mercato italiano dal 1958.
Il suo core business è la gestione di servizi di Facility Management ad alto valore aggiunto principalmente per il settore delle pulizie civili, sanificazione, pulizie industriali, logistica, guardiania, ristorazione, giardinaggio, manutenzione, car care.
Il punto di forza di LGA Service è la politica di costante formazione delle proprie risorse umane, grazie all'impegno di professionisti di comprovata esperienza, per il raggiungimento dei massimi standards qualitativi.
L'outsourcing offre ai partners il vantaggio di incrementare o ridurre l'organico a disposizione secondo le necessità.
IL CONSORZIO LGA SERVICE eroga servizi altamente professionali nel settore delle pulizie industriali, seguendo tutte le normative in materia di igiene e sicurezza e utilizzando tecnologie innovative e attrezzature ergonomiche di alta qualità.
Negli **ambienti ad uso industriale** il fabbisogno d'igiene è generalmente elevato, proprio per questo il CONSORZIO utilizza metodi di pulizia a **basso impatto ambientale**, attraverso l'impiego di **detergenti ecologici**.
Il CONSORZIO LGA SERVICE eroga servizi di **pulizia industriale** presso:
• Stabilimenti produttivi
• Magazzini
• Farmaceutici
• Aree industriali
• Grandi spazi lavorativi

Le **pulizie industriali** presentano un'elevata complessità delle operazioni e richiedono l'uso di attrezzature e macchinari specifici. Per questo motivo il **personale addetto ai servizi di pulizia industriale** dev'essere particolarmente qualificato. **LGA SERVICE** impiega **personale specializzato** e continuamente aggiornato sia sull'utilizzo dei macchinari, sia su quello dei prodotti chimici utilizzati per rimuovere lo sporco.
LGA SERVICE eroga servizi di **pulizia industriale** presso:
• Stabilimenti produttivi
• Grandi spazi lavorativi

Le ulteriori aree di competenza sono quelli delle Pulizie civili; Sanificazioni; Pulizie industriali; Logistica; Guardiania; Ristorazione; Giardinaggio; Manutenzione; Car care.
CONSORZIO LGA SERVICE ha posto da sempre quali suoi principi di operatività quelli della:

- **indipendenza** da qualsiasi contractor o gruppo industriale, rappresentando esclusivamente gli interessi dei nostri clienti, con l'unico obiettivo di soddisfare le loro aspettative;
- **attendibilità**, in modo da fornire servizi professionali eccellenti, realizzando qualsiasi tipo di progetto infrastrutturale, in base alle aspettative del cliente e nel rispetto del budget;
- **affidabilità**, in modo da assicurare i migliori risultati pensabili in qualsiasi fase e in qualsiasi tipo di progetto infrastrutturale.

3. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300") ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa", ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Si tratta di una forma di responsabilità dell'ente scaturente da una "colpa da organizzazione" che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

Si tratta di una novità di grande rilievo, giacché, sino all'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati Reati (come di seguito definiti), salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 cp). L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano comunque nell'interesse di quest'ultimo.

Il Decreto prevede a carico degli Enti, intesi come persone giuridiche sia pubbliche che private:

i) sanzioni pecuniarie,
ii) sanzioni interdittive,
iii) confisca del prezzo o del profitto del reato,
iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato

Le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001, i cosiddetti "reati presupposto" (i "Reati"). L'ente è responsabile per i Reati che siano stati commessi da soggetti legati all'ente da un rapporto funzionale o di dipendenza. In particolare, il DLGS 231/2001 fa riferimento a coloro:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i.e. soggetti in posizione cosiddetta "apicale", i "Soggetti Apicali");
- che risultino sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sub (i) (i.e. soggetti sottoposti all'altrui direzione, i "Soggetti Sottoposti").

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui al DLGS 231/2001 è che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai menzionati soggetti "nell'interesse o a vantaggio del Consorzio".
Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al DLGS 231/2001, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato (valutazione ex ante), mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione da parte dell'ente di un vantaggio o di un risultato favorevole (valutazione ex post). Pertanto, pur in assenza di un vantaggio, potrebbe comunque connotarsi una responsabilità dell'ente in presenza di un interesse proprio del medesimo; per contro, tale responsabilità è esclusa nei casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
La responsabilità dell'ente, disciplinata dal Decreto, si aggiunge (e non si sostituisce) a quella della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto costituente Reato, la quale, dunque, sarà perseguita conformemente alle norme di diritto penale.
La responsabilità dell'ente, dunque, permane anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata (a causa, ad esempio, della complessità organizzativa dell'ente), o non sia punibile, o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela).

È bene precisare che i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente assumono connotazione diversa in base all'autore del reato, secondo la seguente suddivisione:

- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, si presume che l'illecito sia imputabile ad un deficit organizzativo dell'ente (presunzione di colpevolezza), nel qual caso l'onere della prova sarà a carico dell'ente, il quale, sarà tenuto altresì a dimostrare: (i) di aver affidato ad un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento; (ii) che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo; (iii) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Sottoposto, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di Soggetti Apicali e l'onere della prova spetterà all'accusa (conformemente alla disciplina dell'onere della prova normalmente applicabile). In tal caso, dunque, la strategia difensiva dell'ente appare, almeno in astratto, meno gravosa rispetto al caso che precede.

3.3 I "reati presupposto"

Come anticipato, le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DLGS 231/2001 (c.d. "*reati presupposto*"). Alla data di stesura del modello di organizzazione gestione e controllo relativo al Consorzio, i Reati possono essere, per comodità espositiva, raggruppati e sintetizzati, come segue:

1. ***Reati in danno della Pubblica Amministrazione ("PA") (art. 24 Decreto):*** Malversazione a

danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis cp); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter cp); Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.);truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1 cp); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cp).

2. ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati*** (art. 24 bis del Decreto): Documenti informatici (art. 491 bis cp); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cp); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Articolo 617 bis c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cp); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cp); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 sexies c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024); Circostanze attenuanti (Articolo 623 quater c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024); Estorsione (Articolo 629 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cp); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cp); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cp); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 635-quater. 1 c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cp); Circostanze attenuanti (Articolo 639 ter c.p. introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024); Frode informatica (art. 640 ter c.p. modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cp); Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1 comma 11 D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019.
3. ***Delitti di criminalità organizzata*** (art. 24 ter del Decreto): Associazione per delinquere (art. 416 cp, escluso comma 6); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp); traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp)1; sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp); associazione finalizzata

[1] Il DL 231/2001, per il tramite della norma in esame, richiama l'art. 601 bis - che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo - senza poi prevederlo espressamente tra i reati presupposto. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del DL 231/2001 come reato non direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma quale "reato scopo" dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati

al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp);

4. ***Reati nei rapporti con la PA*** (art. 25 del Decreto): Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289 bis c.p. introdotto da L. n. 3/2019); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020); Concussione (art. 317 cp); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp); circostanze aggravanti (art. 319 bis cp); corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp); Induzione indebita a dare o promettere utilità (introdotto da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020); Corruzione di persona incaricata (art. 320); pene per il corruttore (art. 321 cp); istigazione alla corruzione (art. 322 cp); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp).
5. ***Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*** (art. 25 bis del Decreto): Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp); alterazione di monete (art. 454 cp); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cp); introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp); **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento** (art. 493 ter introdotto da D.Lgs n.21/2018); **Trasferimento fraudolento di valori** (art. 512 bis c.p introdotto da D.Lgs n.21/2018);

6. ***Delitti contro l'industria e il commercio*** (art. 25 bis 1 del Decreto): Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter cp); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp).

7. ***Reati societari*** (art. 25 ter del Decreto): False comunicazioni sociali (art. 2621 cc); fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc); falso

---

di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

in prospetto (art. 2623 cc) 2; impedito controllo (art. 2625, comma 2, cc); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del Consorzio controllante (art. 2628 cc); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cc); interessi degli amministratori (art. 2391 cc); formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc); corruzione tra privati (art. 2635 cc); istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis cc); Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc); aggiotaggio (art. 2637 cc); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cc); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023);

8. ***Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*** (art. 25 quater del Decreto): Commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cp); assistenza agli associati (art. 270 ter cp); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cp); Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p. introdotto dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p. introdotto da L. n. 153/2016); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art.270 quinques.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cp); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp); Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp); Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p. introdotto da D.Lgs. 21/2018); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cp); Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 L. 342/1976); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15); commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 19993.;

---

[2] Si rileva che l'art. 2623 cc è stato abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, tuttavia, il richiamo, nel Decreto, a tale articolo non è stato sostituito con quello all'articolo 173 bis, che di fatto lo sostituisce; da ciò, deriverebbe (sebbene la questione sia controversa), l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

[3] 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:

9. ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*** (art. 25 quater 1 del Decreto): Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cp);

10. ***Reati contro la personalità individuale*** (art. 25 quinques del Decreto): Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); prostituzione minorile (art. 600 bis cp); pornografia minorile (art. 600 ter cp); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp); pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp); tratta di persone (art. 601 cp); Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p. introdotto dall'art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp); adescamento di minori (art. 609 undecies cp); Tortura (art. 613 bis c.p.); Istigazione del pubblico ufficiale a commettere torura (art. 613 ter c.p.).

11. ***Abusi di mercato*** (art. 25 sexies del Decreto): Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis del TUF - Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 14 Reg. Eu. 596/2014); manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter del TUF -Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 15 Reg. Eu. 596/2014).

12. ***Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*** (art. 25 septies del Decreto): Omicidio colposo (art. 589 cp); lesioni personali colpose (art. 590 cp);

13. ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*** (art. 25 octies del Decreto): *Trasferimento fraudolento di valori* (art. 512-bis c.p.); Ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 bis cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp); autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cp);

14. ***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*** (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001): Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024];

15. ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** (art. 25 novies del Decreto): Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o

---

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).

16. ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** (art. 25 decies del Decreto): Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp);

17. ***Reati ambientali*** (art. 25 undecies del Decreto): inquinamento ambientale (art. 452 bis cp); disastro ambientale (art. 452 quater cp); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cp); circostanze aggravanti (art. 452 octies cp); uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("DLGS 152/2006"):
    a. scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarichi in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 I-II periodo, 11 e 13);
    b. attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 6);
    c. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
    d. omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (art. 257, commi 1 e 2);
    e. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
    f. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
    g. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
    h. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis);

i. superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni (art. 279, comma 5);
j. inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
k. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
l. misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (reati di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
m. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio.

18. ***Impiego di lavoratori stranieri*** irregolari (art. 25 duodecies del Decreto): Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]; Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

19. ***Reati transnazionali*** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10): Favoreggiamento personale (art 378 cp); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)4;

20. **Reati di Xenofobia e Razzismo** (art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

21. **Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001): - Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

22. **Reati Tributari** (art. 25-quinquiesdecies): dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11; Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);

---

[4] Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

23. **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001): Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via erea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) ; Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).
24. **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001): furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
25. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]: Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
26. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Art. 12, L. n. 9/2013)

Il DLGS 231/2001 estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi del reato tentato, altresì disciplinando anche i casi in cui la fattispecie criminosa si realizzi nelle sole forme del tentativo; in particolare, è stabilito che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati di cui al Decreto e che l'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato 1_ MOD. Elenco reati).

3.4 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio introdotto dal DLGS 231/2001 contempla le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

(i) Sanzioni pecuniarie;

(ii) sanzioni interdittive;

(iii) confisca,

(iv) pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il giudice accerti la responsabilità dell'ente, il DLGS 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio "binario", in forza del quale saranno sempre comminate le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate tenendo conto, *inter alia*, della gravità del fatto, della capacità patrimoniale e del grado di responsabilità dell'ente), di natura afflittiva, più che risarcitoria, unitamente, solamente in presenza di determinate condizioni, alle sanzioni interdittive, che, con il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, si inseriscono nella più ampia gamma delle misure cautelari.

La sanzione pecuniaria viene dunque regolarmente applicata allo scopo di punire l'illecito commesso; del relativo pagamento, in deroga alla disciplina comune, ne risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il suo fondo comune (i soci illimitatamente responsabili potrebbero, tuttavia, subire diverse conseguenze economiche, quali la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno).

Per motivi di trasparenza e commisurazione della sanzione alla tipologia di ente, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile) viene stabilito dal Giudice sulla base della capacità economica dell'ente. In base al Decreto, dunque, il Giudice: (i) determina il numero di quote della sanzione (non inferiori a cento e non superiori a mille), in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; (ii) determina il valore di ciascuna quota (che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 , per le ipotesi più gravi) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da garantire l'efficacia della sanzione; (iii) determina l'ammontare della sanzione moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario.

Le sanzioni interdittive, che di fatto costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo, come anticipato, sono dunque irrogate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per le ipotesi più gravi e solo con riferimento ai Reati per i quali sono espressamente previste; di carattere per lo più temporaneo (da 3 mesi a 12 anni), sono applicabili anche in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

i L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;

ii reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive comprendono:

(a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;

(b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

(c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

(d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

quelli già concessi.

Per talune ipotesi di recidiva, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità che l'interdizione sia applicata in via definitiva. Le sanzioni interdittive incidono sul soggetto, limitandone l'attività o l'accesso a determinate risorse economiche. Le misure del sequestro preventivo e del sequestro conservativo, per contro, incidono sul patrimonio per evitare la dispersione dello stesso in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario; in entrambi i casi, tuttavia, l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato o agevolare la commissione di altri Reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il DLGS 231/2001 prevede, come sopra menzionato, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, volta a privare l'ente del beneficio economico ricevuto in seguito alla commissione del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna, misura idonea ad arrecare grave nocumento all'immagine e alla reputazione dell'ente. (Allegato 6_ MOD. Sistema disciplinare e Codice Sanzionatorio)

3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità

Il DLGS 231/2001 contempla forme di esonero (esimente) dalla responsabilità in esame.

L'ente non sarà ritenuto responsabile dei Reati compiuti da Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti qualora dimostri di aver adottato - ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente (il "Modello 231").

Per quanto attiene al contenuto del Modello 231, esso deve:

(a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;

(b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;

(c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;

(d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;

(e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da un punto di vista strettamente giuridico la predisposizione ed attuazione del Modello 231 è prevista formalmente come facoltà e non come obbligo a carico dell'ente, il quale, dunque, non potrebbe, per il solo fatto di non averlo adottato, essere sanzionato; ciò nonostante, l'adozione del Modello 231, è divenuta, di fatto, una necessità anche per aziende che prima si ritenevano non direttamente interessate stante il rapido e continuo aumento dei c.d. "*reati presupposto*"; vero è che la mancata adozione del modello *de quo* espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, privandolo della possibilità di avvalersi del meccanismo di esonero dalla responsabilità di cui al medesimo Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli 231, nonché di curarne i necessari aggiornamenti è affidato, ai sensi del DLGS 231/2001, ad un apposito organismo di vigilanza

(l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**").

3.6 Le linee guida CONFINDUSTRIA 2021 quali basi del modello

Le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ("Linee Guida"), contenengono case study ed indicazioni operative che mirano ad offrire alle imprese uno strumento concreto per la costruzione dei modelli organizzativi idonei a prevenire la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

In particolare, nella Parte Generale, le novità rilevanti consistono nell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, accompagnato da un focus in materia di compliance fiscale, nell'integrazione del capitolo riguardante l'Organismo di Vigilanza con l'introduzione delle ipotesi in cui la funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con richiamo del nuovo codice di Corporate Governance. La Parte Speciale vede, invece, una rivisitazione volta a trattare le nuove ipotesi di reato-presupposto accompagnate dall'indicazione esemplificativa delle aree di rischio e dei controlli di natura preventiva.

Le Linee Guida 2021, che sono state tenute in considerazione nella redazione del Modello, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. Il modello del CONSORZIO STABILE LGA

4.1 La costruzione del Modello 231

Il Consorzio, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello 231, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (il "**Modello**").

La predisposizione e l'adozione del Modello rispondono all'esigenza di una revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già proprie dell'organizzazione del Consorzio, cogliendo nel contempo l'occasione per razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili), e sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate ai principii cardine e alle regole sostanziali di cui in particolare:

(a) alle Linee Guida CONFINDUSTRIA 2021;

(b) al Codice Etico (**Allegato 4**), che è parte integrante del Modello ed è volto ad esprimere quei principi di deontologia aziendale che il Consorzio riconosce come propri e dei quali chiede l'osservanza da parte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners.

Il Consorzio ha, inoltre, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, nonché della prassi delle società italiane di settore in ordine al Modello 231; il Consorzio, ha altresì considerato le regole di *corporate governance* aziendali, il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di comunicazione interno, le procedure di comunicazione ai Dipendenti e la formazione degli stessi.

4.2. La predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello si è snodata attraverso diverse fasi, che possono sintetizzarsi e suddividersi come di seguito:

(a) Identificazione dei rischi potenziali e delle attività sensibili ("**Attività Sensibili**");

(b) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;

(c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziare idonee ad impedire la commissione dei Reati;

(d) previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza;

(e) introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;

(f) predisposizione del Modello.

Nello specifico:

(a) *Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili*: l'individuazione delle Attività Sensibili, ossia delle principali attività ove è potenzialmente presente il rischio

della commissione dei Reati, è il risultato dell'analisi preliminarmente condotta mediante un processo di mappatura delle aree societarie a rischio, attraverso l'identificazione, in particolare, delle aree di attività del Consorzio, lo studio dell'organigramma societario e della potenziale modalità operativa dell'illecito, altresì mediante l'utilizzo di appositi formulari indirizzati ai soggetti responsabili delle diverse aree di settore e mediante lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura societaria. Per "rischio" deve intendersi quella variabile all'interno dei processi aziendali che potrebbe compromettere l'implementazione dei principi e degli obiettivi di cui al DLGS. 231/2001. L'analisi è stata condotta:

- quanto ai reati in danno e nei rapporti con la PA: su tutte le attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni tra soggetti esponenziali del Consorzio e soggetti esterni qualificabili come "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio" nei rapporti con terzi;
- quanto ai reati societari: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- quanto ai reati di terrorismo: sulle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni con l'esterno che possono fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo;
- quanto ai reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: sulle attività di rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- quanto ai reati ambientali: presso i siti in cui viene svolta l'attività aziendale e da cui può scaturire la produzione di rifiuti pericolosi, scarichi idrici, forme di inquinamento del suolo, sottosuolo o falde superficiali o sotterranee o l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti.

(b) *Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo*: si è proceduto poi ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Sono state quindi valutate le azioni da intraprendere al fine di porre in essere un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal DLGS 231/2001 (c.d. protocolli).

(c) *Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziare idonee ad impedire la commissione dei Reati:* il Consorzio, intende impedire la commissione dei Reati anche attraverso un puntuale controllo delle risorse finanziarie, ad esempio riconoscendo all'OdV le necessarie disponibilità finanziarie al fine di effettuare audit e controlli.

(d) *Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza:* in particolare, implementando un sistema di reporting da parte dell'OdV in favore dell'AU del Consorzio e da parte dei Destinatari nei confronti dell'OdV, come di seguito descritto.

(e) *Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello:* il Consorzio ha introdotto un sistema sanzionatorio, il quale, individuando i comportamenti sanzionabili, delinea le misure che saranno poste in essere in caso di violazioni del Modello (il "**Sistema Disciplinare**").

(f) *Redazione del Modello*: le analisi e le attività di cui sopra, hanno consentito di redigere il presente Modello, il quale, per semplicità di lettura, di diffusione e implementazione, è strutturato come segue:

- **"Parte Generale"**, che partendo dall'esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone funzioni e finalità, individuando l'Organismo di Vigilanza, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. Al riguardo, per facilità di lettura, la disciplina relativa all'Organismo di Vigilanza e al Sistema Disciplinare saranno trattate, nel prosieguo, in specifici paragrafi.
- **"Parte Speciale"**: che si propone, tenuto conto dell'attività svolta da Consorzio., identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal DLGS 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, Consulenti e Partners, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il Consiglio di Amministrazione) stabilisce quale debba essere l'assetto societario e i controlli a presidio delle aree a rischio.
- "Allegati":
  - Allegato 1 – Elenco Reati Presupposto
  - Allegato 2 – Mappatura dei rischi reato
  - Allegato 3 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
  - Allegato 4 – Codice Etico
  - Allegato 5 – Protocolli Specifici
  - Allegato 6 – Sistema disciplinare e Codice sanzionatorio
  - Allegato 7 – Patto Etico di Integrità
  - Allegato 8 –Segnalazione di reati e violazioni del Modello.

4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito del Consorzio

L'individuazione delle Attività Sensibili, in linea con i principi e le previsioni di cui al Decreto, è stato il frutto di un processo di analisi che ha avuto ad oggetto con riferimento al Consorzio, *inter alia*:

- La struttura organizzativa;
- l'organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;
- l'oggetto sociale perseguito;

- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i protocolli e le procedure in essere.

È bene precisare che nell'individuazione delle Attività Sensibili tutte le fattispecie criminose di cui al DLGS 231/2001 sono state prese in considerazione nel preciso intento di valutare il rischio che potessero essere poste in essere. Nel suddetto processo di identificazione, Il Consorzio ha altresì tenuto conto dello specifico settore di operatività, contestualizzando così le fattispecie di reato più comunemente ivi commesse. A conclusione di tale analisi, mappate le Attività Sensibili, sono stati individuati:

(i) i Reati configurabili nell'ambito della realtà del Consorzio;

(ii) i Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà del Consorzio.

L'attività di aggiornamento delle Aree Sensibili è di responsabilità dell'AD, anche su iniziativa dell'OdV.

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà del Consorzio.

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
  1. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp);
  2. traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp);
  3. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
  4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
  5. termini di durata massima delle indagini preliminari - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp).
- Tutta la categoria "Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. 25 bis del Decreto).
- Tutta la categoria dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25 quater del Decreto).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinques del Decreto):
  1. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
  2. prostituzione minorile (art. 600 *bis* cp);
  3. pornografia minorile (art. 600 *ter* cp);
  4. detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp);
  5. pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 cp);
  6. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp);
  7. tratta di persone (art. 601 cp);
  8. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
  9. adescamento di minori (art. 609 *undecies*).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):
  1. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al

contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
2. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato per cui vi potrebbe essere il rischio di concretizzazione nell'ambito societario. Tuttavia, al di là della probabilità di realizzazione delle fattispecie criminose qui descritte, permane la costante esigenza di monitorare, verificare e aggiornare tutte le Attività Sensibili.

- Tutta la categoria "Reati in danno della PA" (art. 24 del Decreto).
- Tutta la categoria "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (art. 24 bis del Decreto).
- "Delitti di criminalità organizzata" (art. 24 ter del Decreto):
  1. Associazione per delinquere (art. 416 cp);
  2. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp).
- Tutta la categoria "Reati nei rapporti con la PA" (art. 25 del Decreto).
- Tutta la categoria "Reati societari" (art. 25 ter del Decreto).
- Tutta la categoria "Reati contro l'industria e il commercio" (art. 25 bis 1 del Decreto).
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinques del Decreto):
  1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp).
- Tutta la categoria "Reati di abuso di mercato" (art. 25 sexies del Decreto).
- Tutta la categoria "Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro" (art. 25 septies del Decreto).
- Tutta la categoria "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (art. 25 octies del Decreto).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):
  1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941,);
  2. reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
  3. abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);
  4. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali,

anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).

- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);
2. disastro ambientale (art. 452 quater cp);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp);
4. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies cp);
5. circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);
6. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp);
7. uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
8. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);
9. importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1, 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
10. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;
11. inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
12. misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
13. reati di cui al DLGS 152/2006:
    - Scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose (art. 137 comma 2).
    - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3).
    - Scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5, I periodo).
    - Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (articolo 137 comma 5 II periodo).
    - Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (articolo 137 comma 11).
    - Scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13).
    - Deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6).
    - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 comma 1 e 2).
    - Spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1).
    - Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
    - gestione abusiva di rifiuti (art. 256 comma 1);
    - realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3);
    - Miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).

➢ Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto).

➢ Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- Favoreggiamento personale (art 378 cp);
- associazione per delinquere (art. 416 cp)5;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp)6;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)[7].

➢ Reati di Xenofobia e Razzismo (art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

I Reati sopra elencati e le relative Attività Sensibili saranno oggetto di apposita disamina nella Parte Speciale del presente Modello.

4.4. Attuazione e diffusione del Modello

4.4.1. I Destinatari del Modello.

Al fine di garantirne un'efficace attuazione, il Consorzio dà ampia diffusione, all'interno e all'esterno della medesima, dei principi e dei contenuti del Modello, affinché ciascun destinatario ne abbia una corretta conoscenza. L'OdV monitora le iniziative per la divulgazione del Modello, nonché per la comunicazione e la formazione.
In particolare, sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza perseguiti dal Modello, che delle relative modalità di attuazione, i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, della cui condotta il Consorzio potrebbe essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto. Considerata la struttura del Consorzio, il Modello si rivolge altresì, in senso più ampio, a ciascuno dei componenti degli Organi Sociali e a tutti i Dipendenti.
Inoltre, alla luce della funzione e del fine del Modello, lo stesso è altresì rivolto a quanti partecipino, direttamente e/o indirettamente, con attività, funzioni, ruoli e competenze diverse, al

[5] Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".
[6] Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata"
[7] Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio e dunque, a tutti i Consulenti e ai Partners. I soggetti sopra richiamati, ossia, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners (i "**Destinatari**"), quali Destinatari del Modello, sono tenuti ad osservarne compiutamente e con la massima cura e diligenza i contenuti, conformando la propria condotta a quanto ivi previsto e richiamato.

4.4.2. Diffusione e formazione.

Il Consorzio garantisce la diffusione del Modello nonché corsi di formazione e informazione a partecipazione obbligatoria che illustrino il contesto normativo di riferimento unitamente alle caratteristiche del Modello.

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente degli Organi Sociali e a ciascun Dipendente, i quali saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del medesimo. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, il Modello è esposto nella sede del Consorzio e caricato sul sito web del Consorzio, così che sia fruibile a chiunque vi acceda.

Il Modello è altresì divulgato ai Partners e ai Consulenti al fine di renderli consapevoli dei principi e delle regole di cui la Modello e del Codice Etico cui tali soggetti dovranno aderire mediante la sottoscrizione di apposite clausole inserite nei diversi contratti.

Il Consorzio avrà cura di predisporre corsi di formazione di natura e struttura specifica in base alla tipologia di Destinatari di volta in volta interessata, rilevando, al riguardo, il grado di formazione che dovrà essere raggiunto, l'attività svolta all'interno del Consorzio e il grado di responsabilità connesso alla funzione e ruolo ricoperto. Al riguardo, saranno previsti controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione al fine di garantirne l'adeguatezza ed efficacia.

4.4.3. Aggiornamento e riesame del Modello

Considerando la funzione, nonché le modalità di costruzione del Modello, si comprende come lo stesso possa, e qualora ve ne siano i presupposti debba, essere oggetto di integrazioni e/o modifiche. Lo stesso Decreto espressamente pone a carico dell'OdV il compito di curare l'aggiornamento del Modello 231 in modo da garantirne l'efficacia nel tempo secondo la concreta operatività dell'ente.
Gli interventi di aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

a) Modifiche normative rilevanti;

b) significative violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;

c) significative modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività del Consorzio.

L'aggiornamento del Modello è di competenza propositiva dell'Organismo di Vigilanza, ma compete all'AU (cui per legge spetta l'approvazione del Modello, oltre che la relativa attuazione) che dovrà deliberare sulle eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso e approvarne gli aggiornamenti e le integrazioni di volta in volta necessari.

Il Modello dovrà comunque essere oggetto di revisione annuale, al fine di garantirne la costante corrispondenza con la realtà aziendale e con i protocolli utilizzati.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6, D.lgs. 231/2001, stabilisce che i Modelli "*prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i* ***canali di segnalazione interna****, il* ***divieto di ritorsione*** *e il* ***sistema disciplinare****, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

L'ente si è dotato - ai sensi della nuova normativa whistleblowing – di un nuovo canale di segnalazione interno - di una specifica procedura, ha provveduto a nominare il Gestore delle segnalazioni, avendo cura di esplicitare il riferimento al divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione come richiamato dalla norma e il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni.

L'ente ha, altresì, integrato il Sistema disciplinare dello stesso Modello Organizzativo 231, considerato che la normativa whistleblowing richiede che venga adeguato prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni. (Allegato 8).

6. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il DLGS 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un apposito Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.
Caratteristiche dell'OdV nel dettaglio:

- *Autonomia e indipendenza:* conseguita separando dovutamente i "controllori" dai "controllati", ovvero sottraendo l'OdV alla gerarchia aziendale, nonché, in principio, non consentendo che i membri dell'OdV svolgano funzioni operative.
- *Professionalità:* i singoli membri dell'OdV dovranno avere le competenze necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti affidati.
- *Continuità di azione:* l'OdV dovrà svolgere la propria attività in via esclusiva.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono: a) l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale; l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni dell'OdV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività di ispezione e consulenza. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- *in via preventiva*, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati;
- *in via continuativa*, per verificare che i comportamenti quotidiani in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
- *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un Reato delle specie in esame

e chi lo abbia commesso.

Al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziale per lo svolgimento del proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza fin dalla nomina:

- *Devono* possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, così come definiti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza emanato dall'AD;
- *non devono* trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cc (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- *non devono* versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice del Consorzio o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

L'AD ha la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi.

La composizione e la struttura dell'OdV dipende da vari fattori, tra cui la dimensione e la complessità organizzativa dell'ente.

L'AD (cui sono attribuiti i poteri di nomina e revoca dell'OdV), a seguito dell'analisi della struttura del Consorzio, (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.) ed in considerazione della specificità delle funzioni in capo all' OdV, ritiene opportuno poter affidare il relativo incarico ad un organo monocratico che potrà avere una durata dell'incarico da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni. Il funzionamento, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nello "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*", qui allegato *sub* "**Allegato 3**".

6.2. Funzioni, poteri ed obblighi dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- *Vigilare* sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- *vigilare* sull'efficacia e adeguatezza del Modello ai fini di prevenire la commissione dei Reati;
- *curare* l'aggiornamento del Modello, presentando eventuali necessarie proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione, la funzionalità e la coerenza rispetto all'organizzazione ed al funzionamento concreto del Consorzio;
- *dare impulso* alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- *dare impulso* alle iniziative volte alla formazione relativamente al Modello;
- *dare attuazione* alle procedure di controllo previste dal Modello;
- *monitorare* le Attività Sensibili;
- *effettuare verifiche* sull'attività del Consorzio al fine di aggiornare l'individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati;
- *raccogliere, elaborare e conservare* le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

- *condurre le eventuali indagini interne* volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e proporre, quando necessario, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- *segnalare all'AD*, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello da cui potrebbe derivare una responsabilità del Consorzio;
- riferire periodicamente all'AD in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello;
- *svolgere tutte le attività* che, di volta in volta, si rendano necessarie al fine della corretta implementazione ed attuazione del Modello.

A seguito di ogni verifica, l'OdV è tenuto a documentare le attività svolte, tramite la predisposizione di apposito verbale.

Al fine di esercitare efficacemente le proprie funzioni ed ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti di cui al Decreto, vengono attribuiti all'OdV poteri ad *hoc*.

In particolare:

- Esercizio di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- *obbligo di informazione*, a carico di qualunque funzione aziendale, a fronte di richieste da parte dell'OdV stesso o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello;
- *disponibilità di risorse finanziarie* stanziate dall'AD del Consorzio;
- *libero accesso* presso tutte le funzioni del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'OdV è tenuto ad adempiere alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze, ad improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, e a mantenere la massima discrezione e riservatezza, conformemente a quanto previsto dal Decreto.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

6.3. I meccanismi di *reporting*

6.3.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente agli Organi Sociali cui riferisce, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di di eventuali criticità.

Il reporting avviene nei confronti dell'AU su base periodica (semestrale/annuale) e immediata, ove risultino accertati fatti di particolare importanza. L'OdV è infatti tenuto a predisporre una relazione semestrale che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti e che rilevi l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione, revisione in generale del Modello; con cadenza annuale, l'OdV è tenuto a predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previste per l'anno successivo.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

L'AU ha la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi Sociali.

6.3.2 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;
- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) integrante uno dei Reati previsti dal Decreto potrà contattare il Gestore delle Segnalazioni nominato dall'Ente (vedi par. Whistleblowing e canali di segnalazione);
- l'OdV riceverà dal Gestore responsabile delle segnalazioni un report sulla segnalazione e la gestione della stessa per gli eventuali provvedimenti conseguenti da proporre all'AD.

Devono inoltre essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

1. provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati di cui al DLGS 231/2001 che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, il Consorzio;
2. rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, od omissioni rilevanti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni del Consorzio - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal DLGS 231/2001.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi all'OdV in modo periodico da parte del relativo responsabile aziendale interessato:

- *Una relazione annuale dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione* del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti, la periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall'OdV a tutti i responsabili di funzione*;*
- *una relazione semestrale da parte del RSPP* sull'attività svolta in adempimento del servizio richiesto ai sensi di legge;
- *una copia del documento del Bilancio approvato,* comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione ed eventuale copia della Relazione del Collegio Sindacale.

Tutte le informazioni, sia generali che specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate all'OdV, anche mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica dell'OdV avvmanuelalupo@gmail.com .

6.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database per un periodo di 10 anni.
L'accesso al database è consentito esclusivamente all'OdV, e all'AD, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

6.5. Riunioni e verbalizzazione

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 2 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità; di tali riunioni dovrà redigersi un verbale trascritto in un apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

7.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello e dei suoi allegati è comunicata agli Organi Sociali, a tutti i Dipendenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori attraverso:

- l'invio di una e mail a firma dell'Organo Amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dal Consorzio.
- l'accesso e la consultazione ai Dipendenti ai contenuti del presente documento (ed ai suoi Allegati) direttamente sull'Intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione sarà resa disponibile sull'Internet aziendale.

Ai nuovi assunti sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al momento dell'assunzione, una copia del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, in modo da assicurare agli stessi la conoscenza dei valori e delle regole comportamentali che il Consorzio considera di primaria rilevanza.

Il CONSORZIO promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i suoi partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con il Consorzio (cd. "Soggetti Terzi"), posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non dare luogo, anche involontariamente, ad una violazione del MOGC del Consorzio. Questi può, inoltre:

- fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche, presidi generali e specifici indicati nel Modello;

- inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

A tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per il Consorzio la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che possano causare la violazione del MOGC.

7.2 Principi di indirizzo per le Consorziate

Allo scopo di uniformare a livello di tutte le partecipanti al Consorzio le modalità attraverso cui recepire ed attuare il contenuto del Decreto, Il Consorzio fornisce delle linee guida a tutte le società che ne fanno parte, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna nell'adottare un proprio Modello. A tal fine, si è deciso di adottare un Patto di Integrità condiviso e accettato da tutte le società partecipanti.

Questo al fine di garantire la condivisione di principi di condotta e di comportamento omogenei al Consorzio e lasciando a ciascuna entità, secondo la dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne, l'adozione di misure differenti, anche se nel rispetto dei predetti principi.

Al fine di un miglior coordinamento nell'efficace attuazione del MOGC all'interno del Consorzio, tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società partecipanti sono sviluppati rapporti informativi periodici, tali

da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi hanno natura puramente informativa.

7.3 La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere ed approfondire la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza del Consorzio.

Consorzio cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- sito Internet (costantemente aggiornato);
- e-mail ai dipendenti;
- periodica distribuzione di comunicazioni in materia ai dipendenti, che ne attesti la presa visione e la comprensione del contenuto.

La Funzione di Coordinamento istituirà corsi di formazione ed informazione rivolti ai Responsabili di Funzione/Direzione ed a tutti i dipendenti con funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento, incaricati della successiva diffusione del Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Organo Amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

7.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle predette norme.

7.4. L'aggiornamento del modello

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta all’Organo Amministrativo, mentre la semplice cura dell’aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario, e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all’Organismo di Vigilanza.